

N° 18/2015

Napoli 11 Maggio 2015 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli......

Oggi parliamo di.....

IL LICENZIAMENTO PER G.M.O. EX ART. 3 LEGGE 604/1966, NON E' DETERMINATO DA UN GENERICO RIDIMENSIONAMENTO DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE E DAL CONSEGUENTE MERO DECREMENTO DEI PROFITTI.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 5173 DEL 16 MARZO 2015

La Corte di Cassazione, sentenza n° 5173 del 16 marzo 2015, ha ribadito che il giustificato motivo oggettivo non può consistere in una mera esigenza di riduzione dei costi o nel generico decremento dei profitti, ma è determinato da situazioni sfavorevoli, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva.

Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello di Catanzaro, confermando la sentenza del tribunale di Lamezia Terme, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, in ragione di un <u>calo di commesse</u>.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il datore di lavoro, eccependo la violazione dei contenuti della Legge n° 604 del 1966, art. 3, nonché dell'art. 41 Cost., per avere il giudice, sindacato le valutazioni discrezionali dell'imprenditore relative alla soppressione del reparto de quo.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed a supporto del proprio decisum ha preliminarmente ribadito che, se <u>al giudice non compete sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa</u>, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., è vero, altresì, che <u>allo stesso compete il controllo in ordine alla effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro</u>.

La Suprema Corte, hanno continuato gli Ermellini, ha in più occasioni affermato che il licenziamento individuale per g.m.o. e' determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui e' addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilita' di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.

ILLEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA NON RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DI QUELLA INTEGRATIVA.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 7223 DEL 10 APRILE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n. 7223 del 10 aprile 2015, ha statuito l'importante principio in base al quale l'omessa presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998, impedisce al contribuente di portare in compensazione un credito IVA relativo all'anno di imposta precedente, e non risultante dalla relativa dichiarazione originaria.

IL FATTO

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato di cui agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, provvedeva a recuperare a carico di una società la maggiore IVA dovuta avendo la stessa indicato, nella dichiarazione IVA dell'anno successivo, un credito IVA non esposto nella dichiarazione anno precedente e portato anche in compensazione.

A seguito notifica della relativa cartella di pagamento la società ricorreva alla giustizia tributaria risultando vincitrice in entrambi i gradi di giudizio di merito. Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che lamentava la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr 322/1988, in quanto la società in assenza di una dichiarazione integrativa aveva provveduto ad indicare il credito IVA nella successiva dichiarazione dei redditi.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, in ossequio ai principi espressi dalla Corte di giustizia europea in tema di neutralità dell'IVA – "secondo cui la detrazione dell'imposta assolta a monte deve essere riconosciuta se gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti, a nulla rilevando eventuali omissioni di taluni obblighi formali" – sia con riferimento alla normativa nazionale, contenuta nel citato articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998, hanno accolto le doglianze dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, gli Ermellini, hanno evidenziato come all'articolo 2 comma 8-bis del Dpr 322/98, sia previsto che se il contribuente intende rettificare in diminuzione l'importo imponibile già dichiarato (id: per far emergere un maggior credito), la rettifica della dichiarazione è ammissibile solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo (c.d. dichiarazione integrativa "a favore").

Sulla base del richiamato quadro normativo, i Giudici della Corte Suprema hanno ritenuto che gli errori commessi dalla società nella dichiarazione annuale IVA avessero una rilevanza meramente formale, atteso che ne era derivato un debito d'imposta inferiore a quello dovuto, per cui emergendo un credito IVA la società contribuente avrebbe dovuto, onde poterlo utilizzare in compensazione, presentare un'apposita dichiarazione integrativa, non essendo sufficiente la presentazione di una mera istanza-memoria (come, di fatto, avvenuto).

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, PER L'ATTIVITA' DI CONTRASTO E ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE FISCALE, E' LEGITTIMATA AD UTILIZZARE OGNI E QUALSIASI ELEMENTO CON VALORE INDIZIARIO.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - ORDINANZE N. 8605 E 8606 DEL 28 APRILE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria - ordinanze n.ri 8605 e 8606 del 28 aprile 2015, ha statuito che nell'attività di contrasto e accertamento dell'evasione fiscale, l'Agenzia delle Entrate è ampiamente legittimata ad avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, salvo quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente.

Nel caso di specie, i Giudici del Palazzaccio, accogliendo *in toto* il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, hanno annullato con rinvio, due decisioni della Commissione Regionale della Lombardia, consentendo l'utilizzabilità, nel contraddittorio con il contribuente, anche dei dati bancari acquisiti da un dipendente infedele dell'Istituto bancario HSBC, e più precisamente **i dati della cosiddetta "Lista Hervè Falciani"**, ossia l'elenco dei nominativi, relativi al periodo 2006/2007, di 81.458 correntisti esteri di una banca svizzera, di cui 7.499 italiani, presunti evasori, acquisito dallo Stato Francese dietro corrispettivo di denaro e poi trasmesso alle autorità italiane attraverso i canali di collaborazione previsti dalla direttiva 77/799/Cee.

Per la Suprema Corte, pertanto, non assume rilievo l'eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la palese violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari, che in ogni caso, non gode di tutela nei confronti del Fisco italiano.

Quindi, l'emissione di un avviso di accertamento fondato sulla base di detti elementi, dovrà essere valutato dal Giudice di Merito sull'attendibilità dei dati in questione, anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente.

Gli Ermellini hanno ritenuto in particolare, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 240, comma 2, c.p.p., l'inutilizzabilità degli atti illegalmente formati non preclude che gli stessi possano essere impiegati come spunto di indagine analogamente a quanto accade per gli scritti anonimi.

Il potere di chiedere la distruzione dei documenti al Giudice per le indagini preliminari, inoltre, è di esclusiva competenza del Pubblico Ministero ed è subordinata al suo assenso analogamente agli altri documenti di indagine acquisiti illegalmente. A differenza di quanto accade, ad esempio, per le intercettazioni telefoniche, per le quali qualsiasi parte ha la facoltà di chiedere, a tutela della riservatezza, la distruzione dei verbali e delle registrazioni relative alle intercettazioni telefoniche al Giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione stessa.

In *nuce*, la Suprema Corte con la sentenza *de qua* ha ribadito che l'Amministrazione Finanziaria può utilizzare ai fini dell'accertamento gli elementi "comunque" acquisiti con l'unico limite che non siano in "spregio di un diritto fondamentale del contribuente". Poiché i dati in parola sono stati ricevuti attraverso gli strumenti comunitari di scambio informativo tra le Amministrazioni (*ergo*: Direttiva 77/799/Cee), non vi è stata alcuna lesione dei diritti costituzionalmente garantiti al contribuente.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL SUBORDINATO CHE USUFRUISCE DEL PERMESSO LEGGE 104 PER FINALITA' PERSONALI.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 8784 DEL 30 APRILE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 8784 del 30 aprile 2015**, ha statuito la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente per aver utilizzato il permesso *ex* legge 104/92 (per assistenza alla madre ammalata) al fine di partecipare ad una serata danzante.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello dell'Aquila aveva confermato il licenziamento del lavoratore ritenendo quale fatto rilevante la richiesta di un permesso (ex art. 33, terzo comma, della legge n. 104 del 1992, come modificata dalle leggi n. 53 del 2000 e n. 183 del 2010) per finalità diverse, ovvero per aver fruito di una parte del permesso hand per motivi del tutto estranei all'assistenza.

Prefato comportamento era stato ritenuto gravemente lesivo del vincolo fiduciario, in quanto oltre ad essere un costo sociale, aveva implicato la necessità, da parte del datore di lavoro, di dover provvedere alla organizzazione aziendale con le dovute sostituzioni.

Gli Ermellini si sono espressi anch'essi a favore della legittimità del licenziamento, ritenendo corretta l'interpretazione dei Giudici di merito, ancorché in assenza della preventiva affissione del codice disciplinare.

I Giudici nomofilattici, infatti, nel confermare che l'affissione del regolamento disciplinare non è determinante in presenza di condotte di rilevanza penale o in violazione del minimo etico, hanno parimenti affermato che nella fattispecie de qua ricorreva un forte "disvalore sociale", consistente - da un lato – nel costo sociale (gravante sulla collettività) e, dall'altro, nel grave nocumento all'organizzazione aziendale.

L'INDENNITA' OMNICOMPRENSIVA DI CUI AL COLLEGATO LAVORO SI APPLICA ANCHE ALLE CONVERSIONI DEI CONTRATTI DI LAVORO INTERINALE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 8286 DEL 23 APRILE 2015

La Corte di Cassazione, sentenza n° 8286 del 23 aprile 2015, ha statuito l'importante principio in base l'art. 32 del collegato lavoro (legge 183/2010) si applica anche nel caso di nullità dei contratti di lavoro interinale.

La vicenda esaminata dall'Organo nomofilattico, alquanto articolata, ha tratto origine da diverse decisioni dei gradi di merito: pro datore il Tribunale, pro lavoratrice la Corte distrettuale.

Oggetto della *querelle* era stata la violazione dell'obbligo motivazionale del contratto di lavoro interinale a tempo determinato. A fronte della suddetta violazione, ritenuta sussistente – in conformità con il giudizio dei Giudici di secondo grado – anche dalla Cassazione, gli Ermellini sono giunti ad applicare – alla fattispecie *de qua* – la previsione di cui all'art. 32 comma 5 della legge 183/2010.

Infatti, secondo i Giudici di Piazza Cavour, <u>le ipotesi previste dall'art. 32, comma 5, Legge 183/2010</u> (così come interpretato "autenticamente" dall'art. 1, comma 13, Legge 92/2012), <u>includono anche i casi di nullità del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato (art. 10, lettera a). art. 3, legge 196/1997).</u>

Ad maiora

IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni <u>riservate</u> ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo. Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro